Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2024, n. 11-223
Legge regionale n. 16/2008, articolo 4 ''Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno''. Disposizioni sul termine del procedimento, in deroga all'articolo 2, comma 8, dell'Allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, a valere sul bando di cui alla D.D. n. 1063/A161A/2023 del 22 dicembre 2023, di attuazione al Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno re.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **18** Adunanza 04 OTTOBRE 2024

Il giorno 04 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI

DGR 11-223/2024/XII

OGGETTO:
Legge regionale n. 16/2008, articolo 4 “Indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno”. Disposizioni sul termine del procedimento, in deroga all’articolo 2, comma 8, dell’Allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, a valere sul bando di cui alla D.D. n. 1063/A161A/2023 del 22 dicembre 2023, di attuazione al Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, di cui alla D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022.

A relazione di: Gallo

Premesso che:
- la legge regionale n. 16/2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 8/2024, per l’attuazione delle finalità di promozione della tutela e della valorizzazione in essa previste dispone, all’articolo 4, la concessione di un’indennità ai proprietari o possessori di terreni o alle associazioni di raccoglitori che li conducano, a titolo di proprietà o di affitto, per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni;
- il medesimo articolo 4 demanda alla Giunta regionale, nell’ambito del provvedimento di attuazione previsto all’articolo 16, la definizione dell’importo massimo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, le modalità per la concessione dell’indennità, nonché i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del piano;
- con D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010, adottata in applicazione del citato articolo 16, sono state approvate, tra l’altro, le disposizioni attuative del sopra richiamato articolo 4, contenute negli

articoli 1, 2 e 3 del relativo Allegato;
- con D.G.R. n. 1-2405 del 16 novembre 2015, in attuazione alla legge n. 56/2014 ed alla legge regionale n. 23/2015, sono state riconfermate in capo alle province le funzioni relative al rilascio dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, al rilascio del tesserino, previo esame di idoneità, per la raccolta dei tartufi e alla vigilanza sull'applicazione della sopra citata legge regionale n. 16/2008, non comprendendo tra queste le funzioni in materia di concessione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale delineate con la sopra citata D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010;
- con D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, sono state approvate, ai sensi del citato articolo 16 della legge regionale 16/2008, a parziale modifica della D.G.R. n. 5-13189 dell'8 febbraio 2010, ed in sostituzione dei suoi allegati, come modificata dalla D.G.R. n. 35-4916 del 20 aprile 2017, in particolare, le nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della medesima legge regionale n. 16/2008, contenute nell'allegato 1 alla stessa deliberazione, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 dell'allegato alla D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010.

Richiamato, in particolare, che le suddette nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2008 fissano in 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito nel bando, il tempo utile per l'espletamento dell'istruttoria da parte della competente Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 3 bis della legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" e per l'inserimento a sistema informatizzato delle risultanze istruttorie.

Dato atto che:
- con D.D. n. 1063/A1614A del 22 dicembre 2023 è stato approvato l'avviso per la presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, approvato con D.G.R. n. 2-5781 del 13 ottobre 2022, integrato con D.G.R. n. 1-7907 del 18 dicembre 2023, e della D.G.R. n. 5-13189 del 8 febbraio 2010, come modificata con D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, fissando il termine per la presentazione delle domande al 3 aprile 2024;
- con D.D. n. 191/A1614A del 26 marzo 2024, il termine per la presentazione delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in adesione al bando approvato con D.D. n. 1063/A1614A del 22 dicembre 2023, è stato prorogato al 3 maggio 2024 determinando, di conseguenza, il termine per la conclusione delle istruttorie da parte dei comuni il giorno 2 luglio 2024.

Dato inoltre atto che:
- nella seduta del 10 maggio 2024, come da verbale agli atti del Settore "Segreteria della Giunta regionale", l'Assessore competente in materia ha illustrato alla Giunta regionale la proposta di deliberazione, che, a riscontro alla richiesta del Comune di Agliano Terme ed a fronte dell'imminente sospensione delle attività per lo svolgimento delle elezioni amministrative 2024, avrebbe disposto di prorogare il suddetto termine del 2 luglio 2024;
- in data 29 maggio 2024 con nota prot. n. 198/AOO UPE, integrata con nota prot. n. 199/AOO UPE nella medesima data, tale proposta veniva inviata alla Commissione consiliare competente, per l'acquisizione del suo parere ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 16/2008, significando l'indifferibilità e l'urgenza di tale parere, stante il termine previsto del procedimento e la particolare contingenza delle elezioni regionali e comunali che avrebbero potuto non garantire la regolare attività delle commissioni competenti in materia.

Preso atto che la Commissione consiliare competente ha svolto la sua ultima seduta nell'ambito della XI legislatura in data 8 maggio 2024.

Preso atto, inoltre, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Foreste" delle successive segnalazioni effettuate dai comuni di Ceva (prot. n. 8136 del 11/06/2024, acquisita agli atti con prot. n. 107363 in pari data), Ricaldone (acquisita agli atti con prot. n. 109208 del 14/06/2024), Monforte d'Alba (prot. n. 2879 del 18/06/2024, acquisita agli atti con prot. n. 111574 del 19/06/2024), Serralunga di Crea (prot. n. 786 del 14/06/2024, acquisita agli atti con prot. n. 112158 del 20/06/2024), Marsaglia (prot. n. 1597 del 20/06/2024, acquisita agli atti con prot. n. 113677 del 22/06/2024), Revigliasco d'Asti (prot. n. 1551 del 21/06/2024, acquisita agli atti con prot. n. 113676 del 22/06/2024), Verrua Savoia (prot. n. 3233 del 25/06/2024, acquisita agli atti con prot. n. 114776 in pari data), San Marzano Oliveto (prot. n. 2613 del 25/06/2024, acquisita agli atti con prot. n. 114790 in pari data), Avolasca (acquisita agli atti con prot. n. 115590 del 26/06/2024), Garbagna (acquisita agli atti con prot. n. 115582 del 26/06/2024), Lequio Berria (prot. n. 2224 del 26/06/2024, acquisita agli atti con prot. n. 115417 in pari data), Agliano Terme (acquisita agli atti con prot. n. 115412 del 26/06/2024), Cisterna d'Asti (prot. n. 3425 del 26/06/2024, acquisita agli atti con prot. n. 115827 in pari data), San Benedetto Belbo (prot. n. 924 del 26/06/2024, acquisita agli atti con prot. n. 115838 in pari data), Arignano (prot. n. 2604 del 01/07/2024, acquisito agli atti con prot. n. 118539 in pari data) e Villa San Secondo (acquisita agli atti con protocollo n. 122371 del 08/07/2024), in relazione allo svolgimento delle elezioni amministrative 2024, con conseguente necessità di procedere alla nuova nomina della sopra citata Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste, cui è demandata l'istruttoria delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 16/2008, per la quale è richiesto di stabilire un nuovo congruo termine di conclusione.

Dato atto che il sopra citato Settore "Foreste" ha appurato che:
- come rilevato dai dati disponibili sul "Portale tartufi", alla chiusura del sopra citato bando in data 3 maggio 2024, le domande di indennità correttamente trasmesse con modalità informatizzata interessano 198 comuni vocati;
- 52 di questi risultano non aver completato l'istruttoria entro il termine procedimentale del 2 luglio 2024, per un totale di 220 domande sul totale di 971 presentate dai richiedenti (22,66%).

Richiamata la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. che detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti.

Dato atto che, come da verifiche del sopra citato Settore "Foreste", al fine di poter soddisfare le suddette necessità e richieste, stante la natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, nonché l'eccezionalità derivante dall'appena conclusa procedura del cambio legislatura, sussistono le condizioni per prevedere di derogare al comma 8, dell'articolo 2 dell'allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, secondo cui "acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento", e che, con riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 1063/A1614A/2023 del 22 dicembre 2023, come modificata con D.D. n. 191/A1614A/2024 del 26 marzo 2024, i Comuni vocati completino l'istruttoria entro 30 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione della determinazione attuativa della relativa deliberazione della Giunta regionale che dispone tale deroga.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche del suddetto Settore "Foreste", la suddetta disposizione sui termini non genera un'incidenza sostanziale sui contenuti della D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, né riveste carattere generale e non incide in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie

locali, né trasferisce beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative, ovvero non concerne semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.

Sentita, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 16/2008, la Commissione consiliare competente in data 26 settembre 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto detta disposizioni di natura meramente procedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

di disporre che, in deroga al comma 8, dell'articolo 2 dell'allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, secondo cui "acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento", e con riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. n. 1063/A1614A/2023 del 22 dicembre 2023, come modificata con D.D. n. 191/A1614A/2024 del 26 marzo 2024, i Comuni vocati completino l'istruttoria entro 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo della presente deliberazione;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Foreste", l'adozione del provvedimento attuativo della presente deliberazione e la sua pronta trasmissione agli Enti interessati, nonché l'opportuna configurazione del servizio informativo disponibile in rete di cui all'articolo 2 della D.G.R. n. 5-3189 dell'8 febbraio 2010, come modificata con D.G.R. n. 5-3168 del 30 luglio 2021;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Allegato